

## Atto di transazione

Tra :

Il Sig. **Gammariello Francesco** (c.f. GMMFNC34A04C983B), nato a Corato (BA) il 4.01.1934, ed ivi residente alla Via Bracco n. 12, assistito dall'Avv. Prof. Andrea Violante con studio in Bari alla Via A. Gimma n. 140 e dall'Avv. Michele De Palma con studio in Corato alla Via A. Mario n. 2,

Il **Comune di Corato** (c.f. 83001590724), in persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Servizio Espropri e Patrimonio, che lo rappresenta, Ing. Giovanni Colaiani, nato a Bari il 25.06.1960, C.F. CLNGNN60H25A662S e per la carica domiciliato presso il Palazzo di Città, in Corato alla Piazza Marconi n. 1, assistito dall'Avv. Tommaso di Gioia, con studio in Bari alla Via Argiro n. 135,

### Premesso

- 1) che con Sentenza n. 1331/2013 del 23.09.2013, il TAR Puglia Bari, in accoglimento del ricorso n. 1221/2009 proposto dal Sig. Gammariello Francesco contro il Comune di Corato, disponeva a carico dell'Ente la restituzione del suolo di proprietà del ricorrente, oggi in Catasto Terreni di Corato al fg. 31 p.lle 3752, 3753, 3754, 1475, 1476, 1473 sub 3, provenienti dalle p.lle 1392 di mtq 1984,00, 1393 di mtq. 218,00, 1394 di mtq. 8,00, tutte rinvenienti dalla p.lla originaria 509, già utilizzato in parte come sede della viabilità comunale "Santa Maria" ed in parte come porzione del cortile antistante la Scuola Media Matteo Renato Imbriani di Corato, condannando l'Ente al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 179.835,65, quale "somma rivalutata alla data odierna" oltre interessi, infine condannando il Comune al pagamento delle spese legali e di CTU;
- 2) che, dopo l'infruttuosa diffida del 21/07/2014, il Sig. Gammariello Francesco adiva il Tar Puglia-Bari con il ricorso rg. 101/2015 di ottemperanza al giudicato, in accoglimento del quale il G.A., con Sentenza n. 713/2015, dichiarava la nullità della nota del Dirigente LLPP di Corato rep. n. 40424 del 19.11.2014, ordinava al Comune di Corato la restituzione del suolo al proprietario entro gg. 30 – fissando una somma per ogni giorno di ritardo-, nominava il Prefetto della BAT quale Commissario ad Acta per il caso di persistente inerzia della P.A., forniva chiarimenti sulla quantificazione della rivalutazione ed interessi relativi al danno liquidato nella Sentenza Tar Puglia Bari n. 1331/2013, condannava infine la PA. al pagamento delle spese di lite;
- 3) che in data 12.02.2015 il Comune di Corato, in forza della predetta Sentenza n. 1331/2013 versava la somma di € 143.856,52, ai sensi della L. 413/1991 art. 11, decurtando dal risarcimento liquidato dal G.A., la ritenuta d'acconto nella misura del 20 %, mentre, in data

*fornitura*  
*Gammariello Francesco*  
*Com. Corato*

14.09.2015, restituiva il sopra descritto suolo al proprietario. L'Ente locale provvedeva inoltre a versare le spese legali liquidate nella Sentenza n. 1331/2013 ed a sostenere le spese di CTU e di registrazione della stessa Sentenza;

4) che, con ricorso Rg. n. 6717/2015 il Comune di Corato impugnava, dinanzi al Consiglio di Stato, la Sentenza n. 713/2015 del Tar Puglia Bari, conseguendo, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia con ordinanza n. 4035/'15 della IV Sez.. Nelle more, il Sig. Gammariello Francesco, adiva nuovamente il Tar Puglia Bari, richiedendo e ottenendo, giusta Ordinanza Sez. I n. 1475 del 10.11.2015, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della Sentenza dello stesso Tar Puglia Bari n. 1331/2013, con l'aggiunta delle parole "che va" tra le parole "somma" e "rivalutata";

5) che, anche l'Ordinanza n. 1475 del 10.11.2015 era oggetto di gravame dinanzi al Consiglio di Stato, che decideva il ricorso, previamente riunito al parallelo ricorso n. 6717/2015, rigettando entrambe le impugnative, giusta Sentenza n. 2013/2016 con cui condannava altresì il Comune di Corato al pagamento delle spese legali;

6) che, inoltre, il Comune di Corato, con il ricorso n. 1583/2016, impugnava dinanzi al Consiglio di Stato la Sentenza n. 1331/2013 del Tar Puglia-Bari, nella parte in cui era stata oggetto di correzione con l'Ordinanza n. 1475/2015; ad oggi, il relativo ricorso è ancora pendente;

7) che, con atto di precetto notificato in data 10.11.2016, il Sig. Gammariello Francesco intimava al Comune di Corato di procedere al pagamento della residua somma di 346.571,86, ancora dovutagli a titolo di rivalutazione ed interessi in esecuzione della Sentenza n.1331/2013, oltre spese di precetto per € 786,46, per complessivi € 347.358,32;

8) che le parti hanno convenuto di regolare consensualmente, così come meglio appresso precisato, l'esecuzione delle obbligazioni di pagamento derivanti dalle statuizioni del G.A. e di non coltivare il giudizio n. 1583/2016 ancora pendente in Consiglio di Stato;

Tutto quanto sopra premesso, tra le sopra costituite parti, si conviene quanto segue :

a) Il Sig. Gammariello Francesco, a fronte della somma precettata di € 347.358,32, prende atto della circostanza che il Comune di Corato, in occasione del versamento eseguito in suo favore in data 12.02.2015 e meglio indicato al punto 3) della premessa, ha trattenuto l'importo di € 35.979,13 a titolo di ritenuta d'acconto, ed in merito formula riserva di ripetizione dall'Erario della relativa somma, mentre, su richiesta del Comune di Corato, accorda a quest'ultimo una riduzione, a valere sulla somma di € 311.379,19 al netto della ritenuta, sino ad € 280.000,00. Il Comune di Corato, dal canto suo, rinuncia agli atti del ricorso n. 1583/2016 pendente dinanzi al Consiglio di Stato e comunque al giudizio di impugnativa della Sentenza n. 1331/2013, nella parte in cui è stata corretta con l'Ordinanza n. 1475/2015;

b) Il Sig. Gammariello Francesco accetta la rinuncia agli atti ed al giudizio formulata dal Comune di Corato ed acconsente, su richiesta dell'Ente Locale, che la somma dovutagli in forza dell'atto di precetto notificato in data 10.11.2016, consensualmente ridotta ad € 280.000,00 (così come meglio precisato al punto che precede), gli venga pagata, quanto ad € 100.000,00 entro e non oltre il 31.12.2016, quanto ai residui € 180.000,00 entro e non oltre il 28.02.2017 ;

c) Il Comune di Corato consegna, contestualmente alla firma della presente, al Sig. Gammariello Francesco, copia dell'atto di rinuncia al ricorso n. 1583/2016 pendente dinanzi al Consiglio di Stato, munito di firma del Sindaco con autentica del difensore dell'Ente, impegnandosi alla relativa notifica, con urgenza, al difensore costituito – Avv. Prof. Andrea Violante - del Sig. Gammariello Francesco nel ridetto giudizio pendente dinanzi al C.d.S.. Il Sig. Gammariello Francesco, dal canto suo, si impegna a depositare, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, non appena ricevuta la notifica del ridetto atto di rinuncia, l'atto di accettazione della rinuncia, al fine di consentire la celere estinzione del giudizio rg. n. 1583/2016 pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Le spese legali del ridetto giudizio rg. n. 1583/2016 dinanzi al Consiglio di Stato, vengono sin d'ora concordemente ed integralmente compensate tra le parti, le quali, per il tramite dei loro difensori costituiti, si impegnano, ove occorra, a confermare la volontà di compensare le spese di giudizio, nell'eventuale udienza che il Consiglio di Stato dovesse fissare per decidere sull'estinzione del giudizio.

d) Le spese legali liquidate dal Tar Puglia Bari nella Sentenza n. 713/2015 per € 2.000,00 oltre iva e cpa e rimb. forf. 15 %, così come quelle liquidate dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2013/2016, per € 3.500,00 oltre iva e cpa e rimb. forf. 15 %, rimangono a carico dell'Ente Locale, nella misura già stabilita dal G.A., ed il Comune di Corato provvederà al relativo pagamento entro e non oltre il 31.12.2016. Rimane a carico dell'Ente Locale anche il pagamento delle eventuali spese di registrazione delle ridette Sentenze n. 713/2015 Tar Puglia-Bari e n.2013/2016 del C.d.S.;

e) Il Comune di Corato si riserva di applicare la ritenuta d'acconto, in sede di erogazione delle somme di € 280.000,00, dovuta a titolo di rivalutazione ed interessi, mentre il Sig. Gammariello Francesco si riserva di chiedere la ripetizione, sia dell'importo che dovesse essere versato all'Erario dal Comune, a titolo di ritenuta, in occasione del pagamento a farsi in esecuzione della Sentenza n. 1331/2013 entro il 31.12.2016, sia dell'importo che è già stato versato dall'Ente Locale all'Erario, sempre a titolo di ritenuta d'acconto, in occasione del primo pagamento, eseguito al Gammariello in data 12.02.2015, sempre in forza della Sentenza n. 1331/2013 del Tar Puglia-Bari; il Comune di Corato, prende atto della riserva testè formulata e non vi si oppone;



*Gammariello Francesco*  
*Caro Corato*  
*12/02/15*

f) Si conviene che, qualora l'intervenuta correzione dell'errore materiale della Sentenza n. 1331/2013 dovesse dare origine ad una ulteriore tassazione del provvedimento giudiziario, da parte dell'Agenzia delle Entrate, le relative spese verranno sostenute dal Sig. Gammariello Francesco,

g) La presente transazione viene sottoscritta dall'Avv. Michele De Palma per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva, dall'Avv. Ciro Testini su delega dell'Avv. Tommaso Di Gioia anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà passiva, come da delega che si allega; mentre si allega, altresì, atto di rinuncia al vincolo di solidarietà passiva, ai sensi della vigente legge professionale, a firma del Prof. Avv. Andrea Violante.

L.C.S.

Gammariello Francesco  
Ciro Testini  
Andrea Violante  
Michele De Palma

09 DIC. 2016

*CG*  
*Avvocato Tommaso di Gioia*  
STUDIO LEGALE  
via Argiro, 135 - Bari - 70121  
Tel. - 080-5215096  
Fax - 080-2143854

Bari, 29 dicembre 2016

**Oggetto: atto di delega.**

Io sottoscritto Tommaso di Gioia (C.F. DGITMS66P18A285B),  
avente studio in Bari alla Via Argiro n. 135, in qualità di difensore del  
Comune di Corato,

**DELEGO**

Avv. Ciro Testini a sostituirmi nella riunione del 30 dicembre p.v. che si  
terrà presso il Comune di Corato per la sottoscrizione dell'atto di transazione  
con il sig. Gammariello Francesco, al fine di sottoscrivere tale accordo e  
di rinunciare al vincolo di solidarietà passiva in mia vece.

(Avv. Tommaso di Gioia)

*T. Di Gioia*



*di dichiaro*  
*Fede Testini*  
*Gammariello Francesco*  
*Ciro Testini*

AVV. PROF. ANDREA VIOLANTE  
*Prof. Ordinario di Diritto Civile  
nell'Università di Bari  
Patrocinante in Cassazione*

AVV. UMBERTO VIOLANTE  
*Ricercatore di Diritto Privato  
nell'Università di Bari*

AVV. LEONARDO VIOLANTE

AVV. PAOLA VIOLANTE

AVV. GIUSEPPE VIOLANTE  
AVV. FRANCESCO MATTONE

AVV. PAOLO PARDOLESI  
AVV. KATJA GRANDOLFO

AVV. FLORINDA CAVALLERA



Spett.le Comune di Corato  
Corato (BA)

**Oggetto: transazione Gammariello/Comune di Corato**

Il sottoscritto Avv. Prof. Andrea Violante con riferimento all'atto di transazione in oggetto dichiara di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 13, comma 8, (ex art. 68) legge professionale.

Avv. Prof. Andrea Violante

Gammariello  
perenni  
Caso Pardo